

## **Riforme del sistema elettorale, della politica, della Costituzione: *simul stabunt vel simul cadent***

*(scritto per il quaderno di ASTRID sulla riforma elettorale)*

Antonio Ruggeri

Non salgo volutamente sulla giostra delle proposte di riforma elettorale fin qui presentate né delle loro possibili “varianti” o combinazioni, secondo miscugli di cui confesso di faticare a distinguere gli ingredienti e di cogliere la ragione immanente o lo scopo che ne dovrebbe dare la giustificazione. Pongo solo una questione di fondo, che a me sembra essere di metodo prima ancora che di teoria, dandovi un’impostazione che pur tuttavia reputo dotata di assai remote possibilità di positivo riscontro ma alla quale, nondimeno, non saprei rinunciare, giudicandola la più adeguata alla riconsiderazione del tema oggi discusso.

Si rende indispensabile una notazione preliminare, che si rifà ad un’indicazione di ordine generale altrove data; ed è che, a mia opinione, la scelta di fondo relativa al sistema elettorale, per ciò che nella sua essenza rappresenta, va fissata direttamente sulla Carta, a mezzo dunque di un’integrazione della stessa con fonte costituzionale. Non che – sia chiaro – gli ulteriori svolgimenti che quindi se ne dovranno avere ad opera di leggi comuni (ed altri atti ancora) perdano o vedano, per ciò solo, sminuito il loro significato; e non occorre qui nuovamente insistere sul rilievo della c.d. disciplina “a contorno”, relativamente alle dimensioni delle circoscrizioni, la campagna elettorale, e via dicendo. E, però, a me pare che, laddove – come qui – si tocchi il cuore della “materia” costituzionale, e non ci si fermi dunque alla “crosta” della stessa, il principio della corrispondenza tra materia e forma (appunto, costituzionale) debba esser tenuto fermo.

Non m’intrattengo ora sulla questione nei suoi termini generali. Segnalo solo di sfuggita quanto sia debole l’argomento, pure patrocinato da un’agguerrita dottrina, che vorrebbe circoscritto l’uso dello strumento costituzionale, oltre che per i casi in cui ci si prefigga di innovare a previsioni costituzionali preesistenti, unicamente agli altri in cui si abbia una riserva di legge costituzionale: quasi che, laddove quest’ultima non si dia, debba per ciò solo considerarsi precluso l’intervento della fonte costituzionale (e, dunque, si abbia una vera e propria riserva di legge ordinaria...). A confutazione di questa rigorosa (ma, forse, troppo rigida) ricostruzione, in aggiunta all’argomento appena enunciato, è sufficiente il rilievo secondo cui la disciplina con legge comune può in alcuni casi, *ancora di più di quella con legge costituzionale*, produrre modifiche sostanziali di sistema, lasciando dunque un segno profondo sull’impianto costituzionale ovvero ponendosi quale causa prima, ancorché non sempre immediatamente visibile, di modifiche tacite della Carta, dalla disciplina stessa sollecitate a formarsi e quindi da essa senza sosta alimentate e sorrette. Insomma, alcune normative ad oggi poste con legge ordinaria (si pensi, ad es., alla disciplina dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza) posseggono una capacità

d'irradiazione e di pervasione dell'intera trama costituzionale (e, discendendo, dell'intero ordine normativo sottostante), tale da comportare, a seguito del loro rifacimento, effetti persino più consistenti di quelli che potrebbero aversi da circoscritte revisioni formali della Carta. Ed è singolare, francamente inspiegabile (perlomeno, dal mio punto di vista), che le prime possano aver luogo in applicazione di procedure semplificate rispetto a quelle richieste dalle seconde (nell'esempio sopra fatto, basterebbe ridurre all'osso le condizioni oggettive e temporali per l'acquisto della cittadinanza per far diluire, fino a svanire praticamente del tutto, la distinzione tra cittadini e non cittadini, anche e soprattutto sul versante dei diritti politici; la qual cosa può, appunto, aver luogo ma, a mio giudizio, solo a mezzo di una decisione contenuta in atto costituzionale e, peraltro, entro certi limiti, dei quali nondimeno non può ora dirsi).

Il principio della corrispondenza tra forma e materia costituzionale non ha, ovviamente, valore in sé e per sé; è, piuttosto, un *principio-mezzo* al servizio degli altri valori, che tuttavia senza di quello si troverebbero gravemente esposti ad un "gioco" politico sregolato e, dunque, incontrollato ed imprevedibile nei suoi possibili esiti. È, poi, chiaro che il principio stesso, in tanto ha e mantiene un suo proprio rilievo, in quanto allo "stacco" esistente sul piano della forma (e della forza) tra legge ordinaria e legge costituzionale corrisponda un uguale "stacco" al piano politico-istituzionale, per il modo cioè con cui entrambe le specie di legge vengano alla luce.

L'una legge, infatti, in un ordinamento caratterizzato da un fisiologico svolgimento della dialettica maggioranza-opposizioni, è (o, meglio, *può* essere), in tesi, espressione di una sola parte politica, in occasione della sua formazione rispecchiandosi le contrapposizioni di schieramento presenti in seno alle assemblee elettive. La legge comune, insomma, può essere prodotto e causa, ad un tempo, di divisione; la legge costituzionale (e di revisione costituzionale), di contro, dovrebbe porsi quale simbolo di unione e pacificazione o, quanto meno, della più larga condivisione possibile, pur nelle naturali differenziazioni riscontrabili tra gli schieramenti ed anche in seno a ciascuno di essi.

La circostanza per cui le stesse leggi costituzionali possono venire a formazione col modulo della maggioranza assoluta non è al riguardo affatto risolutiva; ed anzi costituisce un argomento che finisce con l'avvolgersi interamente e sterilmente in se stesso, ove si convenga che, per il contesto esistente al tempo della Costituente, anche il canone suddetto è stato ritenuto bastevole a mettere al riparo la Carta da sue possibili incisioni da parte della maggioranza di governo, secondo quanto è peraltro attestato dalla previsione del canone stesso persino con riguardo alla elezione del soggetto chiamato ad incarnare ed a rappresentare l'unità nazionale.

Quel che è, ad ogni modo, sicuro è che la proposta, che sento di dover qui nuovamente caldeggiare, di una definizione del "nucleo duro" della disciplina elettorale con legge costituzionale, in tanto ha un senso, in quanto la formazione di tale tipo di legge si consideri in via generale sottratta al mutevole "gioco" della politica di parte. Esperienze recenti e scottanti, a tutti note, tuttavia testimoniano che non è così, per quanto un moderato ottimismo indurrebbe a pensare che sia finalmente passata la voglia ad entrambi gli schieramenti di imporre a colpi di maggioranza più o meno "organiche" riscritture della Carta.

Non saprei ora dire se si sia già formata una convenzione costituzionale in tal senso, mentre mi parrebbe di poter senz'altro escludere (e proprio per effetto delle vicende ancora troppo recenti sopra evocate) che sia addirittura venuta ad esistenza una vera e propria consuetudine preclusiva di revisioni di schieramento. Poiché, però, come suol dirsi, *verba volant*, seguito a ritenere (e so di essere in ottima compagnia: ad es., ora, di R. Romboli) che la soluzione astrattamente migliore sia quella di mettere in cassaforte il principio delle modifiche con metodo *bipartisan*, attraverso un'oculata modifica dell'art. 138.

Sul punto non mi è ora dato, per evidenti ragioni, di insistere oltre. Segnalo solo che, non dandosi con ogni probabilità ancora al presente le condizioni politiche per una modifica siffatta, il metodo dell'accostamento graduale alla meta può essere proprio quello più conveniente, adeguato alla congiuntura in atto. Facciamo, dunque, leva sulla (supposta) convenzione suddetta, in attesa che maturino i tempi per la sua razionalizzazione con legge.

D'altro canto, la vicenda elettorale in corso può costituire una sorta di "prova generale" della possibilità di far luogo al rifacimento dell'art. 138 (e, congiuntamente con esso, dei disposti relativi alla provvista degli organi di garanzia). L'accordo sulle nuove norme elettorali, qualora dovesse finalmente raggiungersi, spianerebbe infatti la via altresì alla riscrittura della Carta col metodo "convenzionale" qui patrocinato.

Per altro verso, solo un formalismo esasperato (e, per ciò stesso, improduttivo ed anzi dannoso) potrebbe portare ad invocare l'adozione dello strumento costituzionale laddove siano in ballo interessi di "tono" sicuramente minore di quelli invece sottesi alla disciplina elettorale (quanto meno, appunto, nei suoi punti di cruciale rilievo), ritenendo allo stesso tempo che quest'ultima possa essere *per intero* demandata agli ordinari strumenti di normazione.

È da tempo diffusa e ricorrente l'idea che il meccanismo elettorale sia uno dei tasselli di maggior spessore del mosaico di cui si compone la forma di governo. Ci si può spingere ancora oltre, rinvenendo nel meccanismo stesso, per un verso, il "ponte" che lega il sistema politico al sistema istituzionale e, per un altro verso, uno dei connotati (ovviamente, non il solo ma, appunto, uno dei più caratterizzanti ed espressivi) della stessa forma di Stato, nella sua versione tipica, che la vede riferita alle relazioni tra apparato governante e comunità governata. Anche (e soprattutto) per quest'ultimo aspetto, oltre che per il primo, l'ipotesi volta a rimettere per intero la disciplina elettorale alla legge ordinaria mostra limiti evidenti di coerenza interna, oltre che di coerenza complessiva rispetto al disegno tracciato sulla Carta. Non a caso, d'altronde, si è alla faticosa, affannosa, ricerca di un possibile "dialogo" tra i due schieramenti, vigorosamente e ripetutamente sollecitato, tra gli altri, dal Presidente della Repubblica: una non secondaria testimonianza, questa, provvista dell'avallo della suprema magistratura del Paese, della necessità (e non della mera opportunità) di sottrarre la disciplina medesima alla esclusiva volontà dei governanti di turno.

Il punto si presta ad un supplemento di riflessione, sia pure qui offerto nel modo più stringato possibile, in merito a ciascuno dei due volti – se così vogliamo chiamarli – del meccanismo in parola.

Per l'un verso, contrariamente a quanto alcuni ritengono, a me sembra che le vicende della disciplina elettorale non siano affatto separabili da quelle concernenti

altre discipline, *anche costituzionali*, dalle quali – come si è venuti dicendo – finiscono con l'essere sostanzialmente indistinguibili, come pure a me sembra che esse non risultino influenti nei riguardi delle regolarità della politica.

Ancora in occasione del nostro seminario, si è detto (in part., da A. Agosta) essere “mitologica” l'idea che il sistema elettorale determini il sistema dei partiti, essendo piuttosto vero proprio l'inverso.

Ora, che il meccanismo elettorale non abbia in sé la forza di determinare in modo pieno ed esaustivo il sistema dei partiti mi parrebbe difficilmente contestabile; e, tuttavia, ugualmente incontestabile mi parrebbe essere l'idea che esso possa, per la sua parte, concorrere in una non secondaria misura a “fare” il sistema dei partiti.

Il discorso è generalizzabile. E così le regole, pur se prodotte a mezzo di atti provvisti di forma diversa e forza “graduata”, possono variamente influenzarsi a vicenda, se non altro in occasione dei processi interpretativi (il cui andamento “circolare” è ormai provato). Allo stesso tempo, *regole* e *regolarità* hanno modo di ricaricarsi a vicenda, secondo modalità e in una misura astrattamente non prestabilite e piuttosto varie in ragione dei tipi di regole e delle condizioni complessive di contesto.

Si dà, a mia opinione, un difetto di fondo, di metodo prima ancora che di teoria, in molti ragionamenti fatti con riguardo a questioni pure assai diverse, un difetto di parzialità di veduta o, diciamo pure, di asistematicità. Quando, ad es., si dice – come ha, ancora di recente, detto R. Bin, in risposta ad un diverso orientamento manifestato da A. Barbera (e da altri), con specifico riguardo a talune ricorrenti proposte di “riforma della riforma” del titolo V – che oggi c'è bisogno, più che di porre nuovamente mano alla riscrittura della Costituzione, di “politiche”, si coglie – a me pare – nel vero, pur facendosi luogo alla radicalizzazione di una critica non infondata. Il rischio, infatti, che vedo in impostazioni siffatte è quello di pervenire alla meta di un *pessimismo costituzionale senza speranza* o – diciamo pure – di un vero e proprio *nichilismo costituzionale*, dovendosi alla fin fine ammettere che, se le riforme non servono a nulla, a nulla al fondo serve la stessa... *Costituzione*, che *per qualunque sua formulazione* si dimostra un'arma spuntata, inidonea a dare (se non un vero e proprio ordine) un orientamento ed a fissare un argine adeguato alle dinamiche della politica, alle sue regole, ai suoi metodi.

Il mio pensiero sul punto è, invece, più articolato e composito; e, volendo nuovamente ricorrere alla metafora sopra accennata, non è né *pessimista* né *ottimista* ad oltranza: nessun sovraccarico, dunque, di aspettative circa i benefici effetti conseguibili a mezzo di una oculata revisione costituzionale ma neppure l'aprioristico convincimento che essa comunque non porti alcun giovamento.

Questa, dunque, la giusta dimensione in cui, a mio modo di vedere, dovrebbe porsi la riforma elettorale, nel suo rapporto col sistema dei partiti da un canto, il sistema costituzionale dall'altro: nella convinzione che essa possa dare un non secondario concorso al rinnovo del sistema politico, che pure nondimeno richiede quindi di rinvenire in se stesso le risorse più cospicue ed adeguate alla propria rigenerazione, e nella convinzione altresì che senza la riforma elettorale non ha senso tornare a discorrere di riforma costituzionale, e viceversa.

È questa la ragione, dunque, per la quale trovo, a conti fatti, afflitto da una disarmante miopia il ragionamento di quanti vorrebbero circoscritto al solo fatto

elettorale la riforma istituzionale, abbandonando dunque l'impervio cammino di una riforma a tutto tondo, che parta dalla Costituzione e, discendendo lungo percorsi ramificati (ad es., coinvolgendo anche i regolamenti camerali ed altri atti ancora), si distenda e diffonda per l'intera organizzazione, specificamente appuntandosi laddove (Parlamento, Governo, Regioni ed autonomie territoriali in genere, ecc.) prendono forma i processi di direzione politica e se ne controllano le più salienti manifestazioni (Capo dello Stato e, soprattutto, Corte costituzionale).

In ordine ai contenuti o ai connotati sostanziali delle riforme (e quali che siano, poi, i piani ai quali le stesse richiedono di essere impiantate), la ricerca e messa a punto degli stessi deve – com'è chiaro – partire dagli scopi che ci si prefigge di raggiungere. Può sembrare cosa ovvia ma, evidentemente, non lo è, quanto meno a sentire certi discorsi che si vanno da tempo facendo, specie in seno alle forze politiche.

In molti interventi al nostro seminario insistente e convinto è stato il riferimento ora alla stabilità ed ora alla rappresentanza (ed ora ad entrambe), come pure sottinteso ed indiscusso è apparso l'assioma del bipolarismo e del suo ulteriore rafforzamento e radicamento. Non si trascuri, tuttavia, che la stabilità non equivale per ciò solo, come invece molti (e da tempo) ritengono, a governabilità; piuttosto, può essere proprio l'inverso, qualora – come ha fatto opportunamente notare G. Azzariti – la stabilità dovesse scivolare e convertirsi nel mero fatto della durata di un Governo e di una maggioranza *quali che siano* e che stancamente si trasmettano nel tempo senza riuscire ad appagare, in una pur relativa misura, le esigenze più largamente ed intensamente avvertite: che, insomma, pur laddove esprimano, ad un tempo, stabilità e rappresentanza, non siano in apprezzabile grado – come suol dirsi – “rappresentativi”. Con il che la stabilità e la stessa rappresentanza, per una singolare eterogenesi dei fini, si commuterebbero (così come è fin qui stato) da valori in disvalori, per il fatto di comportare un sacrificio intollerabile dell'intera tavola dei fini-valori iscritti nella Carta, per il modo distorto e riduttivo con cui se n'è avuta (e se ne ha) la realizzazione.

Pungente, ancorché non in tutto persuasiva, mi è poi parsa la critica di V. Onida, che è tornato, ancora una volta, a rilevare il carattere “mitologico” del bipolarismo: un “mito” che, nondimeno, malgrado i segni evidenti di sfilacciamento interno, ugualmente resiste e s'impone, grazie anche al riconoscimento diffuso (forse, ormai espressivo di una vera e propria consuetudine non giuridica ma politica) di cui gode tra cittadini ed operatori, al di là – credo di poter dire – delle sue virtù autentiche (ma, in realtà, tutte da dimostrare).

Il *punctum crucis* della questione non è, ad ogni buon conto, a mio parere qui ma altrove; e sta, per un verso, nel disperato bisogno di coesione tra le forze politiche componenti uno stesso schieramento, un bisogno per vero non certo dipendente dal mero fatto della riduzione del loro numero (su ciò, interessanti rilievi si ritrovano nella riflessione di F. Bassanini) ma che pure potrebbe essere da questa più agevolmente appagato, e, per un altro verso, nel forse ancora più disperato bisogno di recupero del valore democratico, della sua capacità di dare un senso effettivo, non già solo di facciata, alle più salienti manifestazioni delle dinamiche di apparato, nel loro porsi in rapporto con le istanze più diffuse in seno alla comunità. Il problema – come si vede – è insomma quello della *rappresentatività*, più e prima ancora che della *rappresentanza* o della *stabilità*, a riguardo delle quali pure una sensibile dottrina nutre da tempo

preoccupate riserve per il modo con cui potrebbero inverarsi a riforma elettorale compiuta.

Se ci si pensa, si tratta delle due facce di una stessa medaglia. Ha pienamente ragione G. Ferrara quando denuncia il pauroso abbassamento della soglia di democraticità dell'ordinamento, anche per effetto – va detto senza indugio alcuno – dell'ultima legge elettorale (ma ben altre, più ramificate, invasive e risalenti, ne sono le cause). Un abbassamento che ha nella mancata opportunità offerta agli elettori di scegliersi i propri rappresentanti solo un indice, a mia opinione peraltro neppure tra i più attendibili ed espressivi, sol che si pensi che le radici da cui si alimenta l'involuzione del sistema si annidano (e non da ora) altrove (ad es., per restare al meccanismo elettorale, al modo con cui sono confezionate le candidature, quale che sia il “sistema” prescelto e, nel corso del tempo, fatto valere). Certo, qui pure qualcosa di buono si può tentare di fare, ad es. a mezzo delle primarie, da molti invocate e che ora si vorrebbero, secondo una proposta, imporre con legge, nella consapevolezza tuttavia del carattere parziale dei benefici che possono aversene.

Il vero è, però, che il cuore della questione sta nella non rimossa (ed anzi aggravata) frattura esistente in seno ai partiti (ed anche ad altre formazioni sociali) tra il piano dei governanti e quello dei governati: piani non soltanto distinti – la qual cosa in ordinamenti particolarmente complessi è, come si sa, inevitabile – ma, di più e peggio, rigidamente separati ed incomunicabili.

Il paradosso irrisolto della democrazia sta proprio qui: nel carattere indefettibile, giustamente indiscusso, dei partiti quali forme e veicoli di democrazia ma anche, allo stesso tempo, nella loro irresistibile vocazione a rinchiudersi insensatamente, in modo autoreferenziale, in se stessi, per un verso mostrandosi scarsamente disponibili ad aprirsi ad altre forze vitali della società, che spontaneamente in questa si costituiscono e mirino, in concorso coi partiti, a determinare la politica nazionale, e, per un altro verso, riproducendo al proprio interno quel dualismo tra apparato e comunità che quindi si rispecchia su scala generale nelle istituzioni in cui si articola la Repubblica (dal livello statale a quelli locali).

V'è, a mio modo di vedere, un filo sottile, per quanto per vero non nitidamente visibile, che lega il modo strutturale di essere dell'intero ordinamento (col *deficit* di democrazia che lo connota e che va – ahimè – sempre più crescendo) con la scarsa coesione delle coalizioni, siano esse a turno di governo ovvero di opposizione. Un difetto di coesione che è causa ed effetto allo stesso tempo di una lotta per il potere che si consuma senza esclusione di colpi, dell'incontenibile bisogno di una visibilità a tutti i costi esibito da ogni formazione politica (specie dalle minori), della scarsa percezione dell'interesse generale come obiettivo primario, seppur non esclusivo, da perseguire con fermezza e da realizzare in modo lineare da parte delle formazioni medesime, sia *uti singulae* che (e soprattutto) nel loro fare “sistema”, e insomma del mancato attecchimento dell'idea della politica come servizio prestato alla comunità.

In un contesto siffatto, qui assai sommariamente e sbrigativamente tracciato, pensare che la riforma elettorale possa cancellare, con un colpo di spugna, dalla lavagna dell'ordinamento tutto quanto di sbagliato, in termini di sintassi politica, è stato finora scritto, appare illusorio, tanto più se – come si è venuti dicendo – questo

proposito è portato avanti in modo avulso da un più ampio ed organico progetto riformatore, simultaneamente e coerentemente avviato a più piani ed a mezzo di più strumenti di normazione. Ugualmente illusorio è, però, pensare che della riforma stessa possa farsi a meno e, cioè, che il sistema politico trovi in se stesso (nei propri baffi: come aveva tentato di fare un noto barone della letteratura per ragazzi) la forza per tirarsi fuori del pantano o, ancora, che abbia senso alcuno progettare pur incisive riforme della Costituzione (e, più in genere, di ordine istituzionale) aggirando abilmente, ad arte, il passaggio elettorale.

Conciliare stabilità e rappresentanza, facendole confluire e convertire in governabilità e rappresentatività, è in astratto quanto di meglio può immaginarsi. Riconoscendo, tuttavia, che un “bilanciamento” autenticamente mediano e pienamente appagante fin qui non si è avuto e, forse, non può aversi e che, dunque, ci si trova costretti ad optare per soluzioni meno ambiziose, di ripiego, a me pare che s'imponga una drastica semplificazione del quadro politico, che prenda corpo attraverso una corposa riduzione delle forze in esso operanti, obbligate pertanto (sia da nuove *regole* che da nuove *regolarità*) a fondersi in formazioni più vaste, quale che sia il modo o la tecnica ritenuti maggiormente adeguati allo scopo. Un ricetta, questa, forse non ottimale e, però, quella maggiormente accettabile o, diciamo pure, tollerabile alle condizioni di contesto.

A base di quest'idea c'è l'idea, della quale mi faccio sempre più persuaso, che nella frammentazione esasperata dei partiti, per com'è oggi nel nostro Paese, non si rispecchi, come invece in teoria si dovrebbe, la realtà del valore del pluralismo in una delle sue forme più genuine ed espressive, a sua base piuttosto ponendosi ragioni artificiali ed inconfessabili di potere. Ed è bensì vero che – come si faceva poc'anzi notare – la riduzione numerica non è, per ciò solo, garanzia di coesione tra le forze politiche né della loro attitudine a dar fiato ai valori costituzionali, assicurandone l'attuazione in una misura comunque apprezzabile in ragione della congiuntura in atto. La riduzione, nondimeno, può far sì che la dialettica in seno ad una “maxiformazione” politica, sia sull'uno che sull'altro fronte costituita, per quanto molto accesa, possa avere canali interni lungo i quali avviarsi e svolgersi, trovandosi quindi obbligata a sottostare a misure di contenimento e di riequilibrio. Nel quadro attuale, invece, il solo fatto della esistenza di “miniformazioni” reciprocamente differenziate e fortemente competitive rende ancora più arduo il mantenimento della coalizione e disagevole il perseguimento di una linea politica unitaria e coerente da parte della stessa.

Tutto ciò, ovviamente, da solo non basta né a dare un senso complessivo al meccanismo elettorale né alla rigenerazione del sistema politico, né infine a risolvere in modo adeguato i problemi di funzionalità delle istituzioni.

Si tratta, nondimeno, in chiusura di chiedersi se un'innovazione, quale quella qui proposta, disponga di spazi adeguati per farsi largo ed affermarsi. Della qual cosa (ed anche alla luce delle vicende pregresse) è lecito per vero dubitare. Torna, infatti, ad affacciarsi lo spettro del paradosso delle riforme – com'è stato felicemente chiamato – che dovrebbero farsi proprio per mano di coloro che sono quindi condannati, per effetto delle stesse, ad uscire di scena o a vedere, come che sia, vistosamente contratto il loro potere d'interdizione politica. Non a caso, d'altronde, non si è finora riusciti a

portare avanti la ristrutturazione della seconda Camera (indecorosa la proposta al riguardo presentata nella legislatura appena trascorsa).

Le regole in genere (e, per ciò che ora importa, le regole elettorali) hanno un rapporto complesso, forse pure contraddittorio, con l'esperienza politico-sociale, diciamo pure: col "fatto". Sono, infatti, chiamate, allo stesso tempo, a *conformarsi* al "fatto" e, però anche, ad operare per la sua *riconformazione, secondo valore* (emblematico quanto al riguardo disposto dal primo e dal secondo comma dell'art. 3, nella loro congiunta, inscindibile, connessione).

Una legge elettorale che rispecchi e mantenga lo *status quo* sarebbe priva di senso, palesemente irragionevole, siccome in contraddizione con la sua stessa adozione; piuttosto, si rende necessaria una legge che innovi (e che innovi a fondo) allo stato medesimo: *necessaria* ed è da augurarsi *non impossibile*, malgrado l'ostracismo contro di essa in forme virulenti manifestato da quanti temono di perderci.

Allo scopo della messa a punto della ricetta giusta e della sua soddisfacente attuazione, la dottrina può (e deve) giocare tutta quanta la propria parte, senza nondimeno abbandonarsi alle facili suggestioni derivanti da modelli altrove sperimentati ma, per l'una o l'altra ragione, inadeguati al nostro contesto o, ancora, di dedicarsi al "gioco" della loro combinazione secondo un *mix* originale che, a mo' di un ideale *puzzle* o caleidoscopio, può pure sembrare bello a vedersi ma temo che possa, alla fin fine, risultare assai poco congeniale alla pratica ed alle sue esigenze. È chiaro, però, che, come sempre, la parte maggiore l'ha da fare chi ha responsabilità di governo e, in genere, responsabilità politico-istituzionali, dando prova tangibile di senso dello Stato e non già di difesa ad oltranza di posizioni di parte (di questa o quella parte, non importa), al di là (ed anzi contro) l'interesse di tutti.